



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.3/2018

ORDINANZA N. 35 / 2018

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO SU UN TRATTO DI VIA IGNA PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che la società Viacqua spa di Vicenza, gestore del ciclo idrico integrato, ha eseguito alcuni interventi di manutenzione e di riparazione guasti lungo un tratto di via Igna;

CONSIDERATO che sono necessari ulteriori interventi fra cui il rifacimento di un tratto di condotta idrica su via Igna;

VISTA la richiesta della società Abbadesse Impresa Edile srl con sede in Camisano Vicentino (VI) via Vanzo Nuovo 61a C.F. – P.IVA 01469430241, operatore incaricato da Viacqua spa, pervenuta in data 13 giugno 2018 al ns. prot. 6173/2018 di istituire temporaneamente la limitazione al transito lungo via Igna al fine di eseguire i lavori di manutenzione delle condotte idriche;

ATTESO che su via Igna insiste un transito considerevole essendo tale strada una via di collegamento con territori comunali circostanti e che risulta prioritaria la regolazione del transito in fase di cantiere al fine di garantire la sicurezza dell'utenza;

CONSIDERATA la necessità di regolare la circolazione nel tratto di via Igna interessato dai lavori mediante la chiusura al traffico, al fine di consentire l'esecuzione delle asfaltature;

VALUTATA l'opportunità di regolare il traffico e riscontrata l'assenza di cause ostative;

RITENUTO di istituire temporaneamente il divieto di transito sul tratto di via Igna interessato dai lavori durante l'esecuzione degli stessi prevista per il periodo 18 giugno – 14 luglio 2018;

PRESO ATTO che il cantiere avrà uno svolgimento graduale nel corso del periodo indicato e che, pertanto, le chiusure al traffico necessarie avranno una durata commisurata all'esecuzione delle opere nei singoli tratti, con l'avvertenza di restituire all'uso gli spazi sottratti alla viabilità al termine di ogni intervento;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2017 del 28/12/2017 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

- 1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO lungo il tratto di via Igna interessato dai lavori nelle premesse citati a partire dal giorno 18 giugno 2018 e fino al giorno 14 luglio 2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e comunque fino all'ultimazione delle opere;
- 2) il cantiere avrà uno svolgimento graduale nel corso del periodo indicato, le chiusure al traffico necessarie avranno una durata commisurata all'esecuzione delle opere nei singoli tratti, con l'avvertenza di restituire all'uso gli spazi sottratti alla viabilità al termine di ogni intervento;
- 3) Sono esclusi: i frontisti, i mezzi della nettezza urbana, di pubblica sicurezza, protezione civile, di pronto intervento ed eventuali altri mezzi autorizzati nonché i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto con il Comune od altri enti pubblici (Consorzio di Bonifica, Genio Civile ect.);

DISPONE

alla società Abbadesse Impresa Edile srl con sede in Camisano Vicentino (VI) via Vanzo Nuovo 61a C.F. – P.IVA 01469430241, ovvero alla ditta esecutrice delle opere, di predisporre la relativa segnaletica stradale e di cantiere, i relativi segnali di preavviso e di deviazione per i veicoli anche su eventuale indicazione della Polizia Locale a propria cura e spese;

alla medesima società si dispongono altresì le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito (art. 21 del N.C.S.) e relativa alle situazioni di pericolo;
- dovranno essere predisposte le deviazioni opportune indicanti la viabilità alternativa ed i preavvisi con particolare riguardo alle vie S. Benedetto e Palladio (S.P. 50) nonché a via Prà di Castello in territorio di Montecchio Precalcino;
- negli orari notturni la segnaletica dovrà essere dotata di dispositivi di illuminazione propria;
- al termine dei turni di lavoro, nei momenti di riapertura ovvero di ripristino della circolazione la ditta è tenuta al riordino della segnaletica;
- sulle vie interessate ovvero sulle strade che le precedono dovranno essere posizionati segnali di preavviso di strada chiusa e gli eventuali segnali di deviazione del traffico;
- le modifiche al traffico in parola dovranno avere una durata strettamente commisurata all'esecuzione delle opere nei singoli tratti;
- dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi dei frontisti, dei mezzi di sicurezza e di soccorso;
- prima dello scavo dovrà essere verificata la posizione esatta dei sottoservizi;
- per pedoni e cicli dovranno essere indicati i percorsi alternativi ovvero dovrà essere disposta l'idonea segnaletica indicante gli spazi sottratti al transito;

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio ed inviata al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, al Servizio di Soccorso Sanitario, ai Carabinieri Stazione di Thiene.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico

(Documento firmato digitalmente)